CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
TRIBUNALE DI FOGGIA

Il Presidente

Gentili Colleghi,

comunico che è stato accolto dal Tribunale di Foggia, il ricorso di un Avvocato, iscritto a questo Albo, avverso i contributi richiesti dalla Gestione Separata Inps.

Si allega, per opportuna conoscenza, la sentenza.

Il Presidente
(Avv. Stefano Pio FOGLIA)

71122 FOGGIA - c/o Palazzo di Giustizia - Viale 1° Maggio - Tel. 0881.661983 - Fax 0881.632812
e-mail: presidentecoa@ordineavvocatifoggia.it

N. 7830/16 Sent
N. 4913/16 RGL
N. 50865/16 Cron

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione Lavoro e Previdenza

Il Tribunale di Foggia, in persona del dott. Mario De Simone, in funzione di Giudice del Lavoro, alla pubblica udienza del 10.11.2016 ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella controversia iscritta al n. 4913/2016 del ruolo generale Lavoro e Previdenza

Tra

8, rappresentato e difeso dall'avv. in virtù di procura in atti, presso lo studio del quale elettivamente domicilia,

Contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, con cui elettivamente domicilia presso l'Ufficio provinciale dell'Avvocatura Inps di Foggia

e

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 6.6.2016 parte ricorrente, premesso di essere avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia, ha dedotto di aver ricevuto dall'INPS il provvedimento con cui veniva iscritto d'ufficio presso la Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 legge 335/95 a far data dal 2009 con la conseguente richiesta di pagamento della relativa contribuzione in quanto titolare di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse previdenziali. Nello specifico parte ricorrente sosteneva l'insussistenza dei requisiti di legge per l'imposizione contributiva e concludeva per la cancellazione dalla predetta gestione sin dalla iscrizione d'ufficio con l'annullamento dell'imposizione contributiva richiesta in uno alle sanzioni, vinte le spese con distrazione.

Ritualmente instaurato il contraddittorio l'INPS si costituiva in giudizio contestando le richieste attoree sulla base di alcune argomentazioni ed insistendo per il rigetto integrale della domanda giudiziaria proposta.

Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione delle parti costituite, la causa, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, qui da intendersi integralmente trascritte, viene decisa con pubblica lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

La domanda come formulata da parte ricorrente si rileva integralmente fondata e merita pieno accoglimento.

Venendo al merito della controversia giova premettere che se il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro autonoma o subordinata svolta da un determinato soggetto, talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Appare utile procedere preliminarmente ad una ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie.
L'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 prevede che "*A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività*'".
Al fine di dirimere i dubbi ingenerati da alcune circolari emesse dall'INPS e da altrettante note diramate dalle casse private, il legislatore è nuovamente intervenuto con la norma di interpretazione autentica (avente, quindi, efficacia retroattiva) di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, conv. in L. 111/2011, chiarendo che "*L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS* ***sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione***

ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, *in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995".*

Orbene, per dato pacifico e non contestato il ricorrente svolge attività libero professionale di avvocato (iscritto al relativo albo) ed ha regolarmente versato la contribuzione integrativa alla CASSAFORENSE, ente di appartenenza, così come previsto dalla legge 576/80.
Va, al riguardo precisato, che, la norma non pone alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è assoggettato, richiedendo soltanto che il reddito sia soggetto ad una forma obbligatoria di contribuzione. Pertanto, ritiene questo giudicante, in adesione all'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di merito, che non rilevi la circostanza che il ricorrente non sia tenuto al versamento del contributo cd. soggettivo, in quanto, in qualità di iscritto all'albo degli avvocati è tenuto al versamento alla Cassa forense del cd. contributo integrativo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 576/1980.

Ciò posto, la mancata iscrizione alla cassa non determina automaticamente, come invece sostenuto dai resistenti, il sorgere in capo allo stesso dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.
Invero, nel caso di specie, non ricorre alcuno dei presupposti tassativi - e, quindi, insuscettibili di interpretazione estensiva o applicazione analogica – elencati dall'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 cit., in quanto non risulta integrata né la prima ipotesi (***attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali***), essendo l'esercizio dell'attività di avvocato certamente subordinato alla iscrizione all'albo professionale, né tanto meno la seconda (***attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11***), avendo CASSAFORENSE imposto il versamento di contributi (INTEGRATIVO).
Quanto a quest'ultima, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito investita della questione (v. Trib. Reggio Calabria 1 ottobre 2013, Trib. Roma 18 giugno 2013 e 30 maggio 2013, Trib. Rieti 9 maggio 2013, Trib. Nicosia 16 aprile 2013, Trib. Aosta 23 febbraio 2011, Trib. Lanciano 5 maggio 2016, Trib. Pescara 22 settembre 2016, Trib. Bari 19 ottobre 2016), l'ampio e generico riferimento al "versamento contributivo", senza ulteriori specificazioni, induce a ritenere che l'*intentio legislatoris* sia stata quella di escludere dall'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata tutti i soggetti comunque tenuti a corrispondere a casse ed enti previdenziali privati dei contributi, quale che ne sia la tipologia e natura.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo come da DM 55/2014 II scaglione.

P.Q.M.

Il dott. Mario De Simone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione del ricorrente alla gestione separata;

b) per l'effetto, annulla il provvedimento di iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione separata con la contestuale intimazione di pagamento dei contributi e sanzioni;

c) ordina all'INPS di provvedere alla cancellazione del ricorrente sin dalla iscrizione d'ufficio;

d) condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in [illegible]

Così deciso in Foggia, il 10.11.2016

Il Giudice
dr. Mario De Simone